

CAMBIO RESIDENZA IN TEMPO REALE

Dal 9 maggio 2012 è in vigore la nuova disciplina sul cambio di residenza “in tempo reale”, prevista dall'art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35.

COSA CAMBIA

Le dichiarazioni anagrafiche riguardanti

- trasferimento di residenza da altro Comune o dall'estero
- trasferimento di residenza all'estero
- costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza anagrafica
- mutamento nella composizione della famiglia o della convivenza
- cambiamento di abitazione all'interno del Comune

possono essere inoltrate al Comune non solo allo **sportello comunale**, ma anche per lettera **raccomandata**, per **fax** o per via **telematica**, ai recapiti di seguito indicati, **inviando gli appositi modelli debitamente firmati e compilati ed i documenti richiesti**.

La trasmissione telematica è consentita esclusivamente **mediante una delle seguenti modalità**:

1. che la dichiarazione sia sottoscritta dal dichiarante con firma digitale;
2. che il dichiarante sia identificato dal sistema informatico attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
3. che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune;
4. che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmissione tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo ed essere accompagnata da copia del documento d'identità del richiedente, nonché di tutte le persone che trasferiscono la residenza con esso.

Tutti i componenti maggiorenni della famiglia devono firmare la richiesta.

Fermo restando che la decorrenza giuridica del cambio di residenza parte, come sempre, dalla data di presentazione della dichiarazione, **entro i 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione dell'istanza, il richiedente sarà iscritto in anagrafe** e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.

L'Ufficio Anagrafe, entro 45 giorni dalla dichiarazione, **procede all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica**. Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990).

In caso di accertamento negativo l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo, reinscritto in quello di precedente residenza con le conseguenze previste per le dichiarazioni mendaci rese a Pubblico Ufficiale.

CONSEGUENZE IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI

In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace; inoltre l'Ufficiale d'Anagrafe effettua apposita segnalazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.